ALBO 100

Il sottoscritto messo comunale certifica di avere affisso all'albo pretorio del Comune il presente avviso dal 5.10.04 al _____
Mirabella Imbaccari, li _____
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

REGOLAMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

MODIFICATO, AGLI ARTT. 9,12 E 25, CON ATTO DELIBERATIVO DI C.C. N° 52 DEL 03.09.04

ALBO 1398

Il sottoscritto messo comunale certifica di avere affisso all'albo pretorio del Comune il presente avviso dal 7.10.04 al 22.10.04
Mirabella Imbaccari, li 7.10.04
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

MIRABELLA IMBACCARI

(Provincia di Catania)

Il Presente

REGOLAMENTO

dei

LAVORI CONSILIARI

- E' Composto da n° 69 articoli.
- E' stato approvato, modificato agli articoli 9 , 12 e 25 , con atto deliberativo n° 52 del 03 settembre 2004 .
- E' stato pubblicato all'Albo Comunale (n° 1398), consecutivamente, dal 01 ottobre 2004 al 16 dicembre 2004.
- E', pertanto, divenuto **ESECUTIVO** ad ogni effetto di legge.

Mirabella imbaccari, lì 17/12/2004

MIRABELLA IMBACCARI COMUNE DI

Il Segretario Comunale Capo

Dott. Alfredo Verso.

Alfredo Verso

ALBO N° 154

Il sottoscritto messo comunale certifica di avere affisso all'albo pretorio del Comune il presente avviso dal 21-02-06 al 23-02-06
Mirabella Imbaccari, li 23-02-06
IL MESSO COMUNALE

Comune di Mirabella Imbaccari

(Provincia di Catania)

Codice fisc. 82001750874- Partita I.V.A. n. 01110350871

REGOLAMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

MODIFICATO, AGLI ARTICOLI 9,12 E 25, CON ATTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE N°52 DEL 03 SETTEMBRE 2004 E ALL'ARTICOLO 58 CON ATTO DELIBERATIVO N°13 DEL 3 FEBBRAIO 2006.-

Albo N° 252

Il sottoscritto messo comunale certifica di avere affisso all'albo pretorio del Comune il presente avviso dal 02-03-06 al _____
Mirabella Imbaccari, li _____
IL MESSO COMUNALE

L'articolo 58 del Regolamento dei Lavori Consiliari è modificato nel seguente modo:

- Il comma 7 è sostituito dal seguente: " ***Le Commissioni Consiliari permanenti devono rappresentare, con criterio proporzionale, il rapporto numerico esistente tra la maggioranza e la minoranza consiliare".***

- Il comma 10 è sostituito dal seguente: "***Nel Caso in cui le Commissioni Consiliari permanenti non rappresentino più il rapporto numerico di cui al comma 7, possono essere dichiarate decadute con la deliberazione proposta ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale".***

- Dopo il comma 10 è inserito il seguente: "***Ad avvenuta approvazione ed esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, le Commissioni Consiliari permanenti saranno ricostituite con le stesse modalità previste dai commi 2,3,4,5 e 6 del presente articolo".***

ACB0100

Il sottoscritto messo comunale certifica di avere affisso all'albo pretorio del Comune il presente avviso dal 31.1.04 al 15.2.04
Mirabella Imbaccari, li 23.1.04
IL MESSO COMUNALE

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri, nonché delle loro attribuzioni.
Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

ART. 2
CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 3
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO

La prima convocazione del consiglio è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato in conformità del 4° e 5° comma dell'art.19 della legge regionale 26.8.1992, n. 7, così come modificata dalla L.R. 26/93.

ART. 4
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta, il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente con le modalità di cui all'art.19, 1° o 2° comma, della legge regionale n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5
DIFFUSIONE

Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I
ADUNANZE

ART. 6
LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale. Qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
In ogni caso, il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
In occasione delle sedute del Consiglio, vengono esposte all'esterno del Palazzo Comunale o dove si tengono le riunioni, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica, dell'Unione Europea e della Regione Siciliana.

ART. 7
SESSIONI

Il Consiglio comunale si riunisce secondo le modalità previste dallo Statuto e dall'art. 20, comma 1°, della L.R. 7/92 e 26/93. Si articola in sedute: ordinarie ed urgenti.
Le sedute ordinarie si svolgono, di norma, con cadenza mensile e comunque quando se ne ravvede la necessità;
Le sedute urgenti sono tenute quando la trattazione degli argomenti è indifferibile, ai sensi del successivo art. 9.

ART. 8
CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, per iscritto, di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, o del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazioni.
Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per disporne l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede l'Assessorato Regionale Enti Locali.

ART. 9
CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati, presso la segretaria, i documenti relativi agli affari da trattare.

ART. 10
ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.
Devono, in ogni caso, essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data di riunione del Consiglio. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tali casi, la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Art. 9 (in aggiunta): "Nel mese di Agosto le sedute del C.C. possono avere luogo solo per casi urgenti e previa conferenza dei capigruppo in ordine agli argomenti da trattare. Tale determinazione deve essere assunta all'unanimità".

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

ART. 11
AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri tramite il Messo comunale; l'avviso è altresì trasmesso al Prefetto.
I Consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.
La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.
L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno- in seduta pubblica o segreta.
L'avviso deve essere consegnato:
- per le sessioni non urgenti: almeno cinque giorni prima della trattazione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ART. 12
PUBBLICITA'

L'ordine del giorno di ciascuna seduta consiliare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. L'A.C. dovrà provvedere, inoltre, mediante l'affissione di appositi manifesti, a darne pubblico avviso alla cittadinanza.

ART. 13
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI - RILASCIO COPIE

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio, se trattasi di seduta ordinaria.
Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta, in quelle urgenti.
All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

ART. 14
INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei Servizi e degli Uffici notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione o scritta o verbale, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.
I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART.14 BIS
PARERE CONSULTIVO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

I consiglieri comunali, in ordine alle proposte da trattare, possono chiedere al Segretario Comunale, quale organo di supporto e di assistenza giuridico-amministrativa dell'Ente, il parere consultivo di natura giuridico-amministrativa, ovvero di conformità dell'atto da trattare alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Del tenore del parere reso da parte del Segretario si dovrà fare menzione nel corpo della proposta di deliberazione.
Il parere di cui sopra, qualora richiesto, dovrà essere espresso dal Segretario dell'Ente.

Art. 12: la dicitura "l'A.C." viene sostituita dalla dicitura "Il Presidente del C.C."

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 15
SINDACO, GIUNTA E REVISORI DEI CONTI

Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
I Revisori dei Conti, se invitati dal Presidente del Consiglio, sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o per dare informazioni.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta di un quinto dei consiglieri, dispone l'invito per far intervenire i Revisori dei Conti nella riunione consiliare indicata nella succitata richiesta.

ART. 16
APERTURA DELL'ADUNANZA - NUMERO LEGALE

L'adunanza del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
Il numero legale viene accertato mediante appello nominale.
Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Nella seduta non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 17
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche. Sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
Quando nella trattazione di un affare, in seduta pubblica, si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto verbale con espressa annotazione dei motivi.
Durante la seduta segreta, possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario ed al Vice segretario, il Sindaco e gli Assessori se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

ART. 18
ACCESSO NELL'AULA CONSILIARE

Durante le sedute possono avere accesso nell'aula del Consiglio, oltre ai Consiglieri comunali, ai componenti della Giunta, al Segretario comunale, ai Revisori dei Conti, ai dipendenti comunali, il pubblico nella parte a quest'ultimo riservata.
Apposito spazio dell'aula è riservato ai giornalisti e ai tecnici degli organi d'informazione che siano espressamente autorizzati dal Presidente.

MARABELLA IMBACCARI COMUNE DI

ART. 19
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione dello stesso.
E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre motivandolo, mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera, a maggioranza per alzata di mano, senza discussione.
Durante l'adunanza, sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 20
SANZIONI DISCIPLINARI

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
Se un consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula del consigliere già richiamato per tutto il tempo della seduta.
Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può ordinare l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART.21
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.
Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.
Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART. 21 Bis
PRESIDENZA

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

ART. 22
SCRUTATORI

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

ART. 23
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
Il Presidente può invitare, per tramite del Segretario Comunale, nella sala i funzionari comunali, i consulenti e/o professionisti incaricati dall'A.C. perché relazionino o diano informazioni e chiarimenti limitatamente alle loro competenze.
Stessa richiesta può essere avanzata al Segretario da un quinto dei consiglieri, al fine di provvedere all'invito di cui sopra.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nello Statuto.

ART. 24
ORDINE DELLA SEDUTA

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.
Il Presidente o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L.R. n. 48/91, se dovuto.
Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.
La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri, segue questo ordine:

- discussione generale, seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

MIRABELLA IMBACCARI COMUNE DI

ART. 25
NORME PER LA DISCUSSIONE

La parola è concessa ai Consiglieri, al Sindaco o agli Assessori per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.
Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.
Nessun Consigliere può parlare più di una volta sopra lo stesso argomento o la stessa proposta, se non per una questione di carattere chiarificatore o di approfondimento o per "fatto personale". La facoltà di un secondo intervento può essere data all'autore della proposta o al relatore per la chiusura della discussione. Il Presidente ha il diritto di parlare per ultimo.
Ogni argomento dovrà essere trattato da non più di due oratori per gruppo.
Quando un Consigliere dissenta da quanto espresso dall'oratore che parla a nome del suo gruppo di appartenenza, può sempre chiedere la parola a titolo personale per esprimere la sua diversa opinione.
Il Sindaco o l'assessore delegato, dopo la dichiarazione di voto dei consiglieri comunali, non possono più intervenire sull'argomento.

ART. 26
EMENDAMENTI

Gli emendamenti e i sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati in forma scritta.
L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.
Gli emendamenti e i sottoemendamenti proposti, di norma, devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio, ma possono essere presentati e proposti anche durante le sedute consiliari, per ragioni d'urgenza.
Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazioni dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53, comma 1°, della L.R. n. 48/91, ad eccezione degli atti di mero indirizzo.

ART. 27
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando si propone che un argomento posto all'ordine del giorno non debba essere discusso.
La questione sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione di un argomento.
Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere avanzata da non meno di due Consiglieri.
Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART. 28
FATTO PERSONALE

Costituisce *'fatto personale"* il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
In ogni momento, i Consiglieri possono chiedere la parola per *'fatto personale",* indicando in che consista il fatto stesso.

MARABELLA IMBACCARI COMUNE DI

Art. 25 comma 3° al quale viene inserito :"Si prescinde da tali limit
nel caso di discussioni generali per i seguenti casi:
1- dichiarazioni programmatiche
2- Bilanci
3- Regolamenti
4- per tutti gli altri casi in cui ciò sia stabilito dalla Conferenza
dei capigruppo".

ART. 29
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi.

ART. 30
DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 15 minuti.
Dopo le dichiarazioni di voto dei consiglieri, non possono più intervenire sull'argomento né il Sindaco né l'assessore delegato.

ART. 31
ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.
Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di 15 minuti.

ART. 32
OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge. In tal caso, debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

ART. 33
REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizione di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART. 34
RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

Quando non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta e propone la data di prosecuzione. La proposta, per essere valida, dovrà essere votata dalla maggioranza dei consiglieri. Di quest'ultima sarà data comunicazione ai Consiglieri assenti.

CAPO III
ART. 35
NORME COMUNI

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività.

ART. 36
INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire all'ufficio del Segretario Comunale entro il ventesimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente.

Il Sindaco può dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispone degli elementi necessari; in caso contrario, ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta entro 10 giorni.

ART.37
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma, lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Presidente e/o del Sindaco, l'interrogante o il primo degli interroganti, può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di quindici minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Per argomenti di particolare importanza su iniziativa di tre consiglieri può essere proposta, se votata dalla maggioranza dei consiglieri, la trasformazione nelle stessa seduta dell'interrogazione in mozione.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro venti giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo non dà luogo a discussione.

Per ragioni di rilevante interesse può essere presentata da un minimo di tre consiglieri l'interrogazione urgente, la cui risposta è esclusivamente quella scritta che va comunicata dall'interrogato entro il termine di giorni otto dal ricevimento.

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

ART. 38
INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco, al Presidente o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta o del loro atteggiamento su questioni attinenti all'esercizio delle loro funzioni o che riguardino determinati aspetti delle attività dell'Amministrazione Comunale.
Ogni Consigliere che intenda rivolgere un'interpellanza al Sindaco o alla Giunta ne farà domanda per iscritto.
Le interpellanze saranno discusse nella prima seduta consiliare che avrà luogo dopo la loro presentazione, se trasmesse prima della convocazione del Consiglio.

ART.39
SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Le interpellanze saranno svolte, nell'ordine di presentazione, subito dopo le interrogazioni.
Se l'interpellante non sarà presente quando arriva il suo turno, la sua interpellanza si considera ritirata se la maggioranza dei consiglieri non ne richiede, comunque, la risposta.
Se il Consiglio lo consente, le interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici e strettamente connessi, possono venire raggruppate o svolte contemporaneamente.
Nello svolgimento delle interpellanze possono interloquire soltanto i Consiglieri che le hanno presentate ed il Presidente, il Sindaco o l'Assessore cui sono dirette.
Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali sia o non sia soddisfatto.
Il tempo concesso per tali dichiarazioni all'interpellante non potrà eccedere i quindici minuti.
Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, deve trasformare l'interpellanza in una mozione, la quale sarà iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
Per argomenti di particolare importanza su iniziativa di tre consiglieri può essere proposta la trasformazione nelle stessa seduta dell'interrogazione in mozione, se votata dalla maggioranza dei consiglieri.

ART. 40
MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure in un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.
La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV
VOTAZIONI

ART. 41
FORME DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di personale si prendono a scrutinio segreto.

ARABELLA IMBACCARI COMUNE DI MARSALA

ART. 42
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno due Consiglieri.
Per questa votazione il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

ART. 43
CONTROPROVA

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 44
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede.
Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 45
ESITO DELLA VOTAZIONE

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.
In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.
Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
Durante la votazione, non verrà mai concessa la parola se non per un richiamo al Regolamento.
Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità delle votazioni, su di essa decide il Consiglio seduta stante.
Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.
Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

MIRABELLA IMBACCARI COMUNE DI

CAPO V
VERBALI

ART. 46
REDAZIONE E CONTENUTO

Il segretario comunale, durante le adunanze, cura, personalmente, la redazione dei verbali e la trascrizione degli interventi riguardanti il dibattito.
Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti, l'eventuale presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- l'oggetto della proposta di deliberazione e il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L.R. 48/91, se dovuti;
- i Consiglieri, il Sindaco o l'Assessore delegato intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il nome dei Consiglieri Scrutatori.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

ART. 47
DICHIARAZIONI A VERBALE

Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.
I membri del Consiglio possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso, il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART. 48
VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 49
FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

MARABELLA IMBACCARI COMUNE DI

ART. 50
ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Quando il Segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del Vice Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti per svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso, il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

ART. 51
APPROVAZIONE DEI VERBALI

I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.
I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

ART. 52
RETTIFICA DEI VERBALI

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso.
Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
Sulle proposte, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per dieci minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la relativa delibera inserita nel verbale che viene rettificato.

ART. 53
DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO VI
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 54
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte dell'altro gruppo.
Appartengono al gruppo misto, che deve essere composto di almeno due componenti, i Consiglieri che non fanno parte di alcun altro gruppo regolarmente costituito.
I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, espletati gli adempimenti obbligatori del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo o sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per voti.

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

ART. 55
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio che presiede e al Sindaco suo delegato, costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capigruppo".

La conferenza dei capigruppo è competente:

- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le decisioni della conferenza dei capigruppo, prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari, non sono vincolanti.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

ART. 56
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

ART. 57
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio può costituire commissioni interne per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la composizione, la durata ed i compiti.

ART. 58
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- COMMISSIONE AFFARI GENERALI;
- COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO;
- COMMISSIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI;
- COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- COMMISSIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO;
- COMMISSIONE COMMERCIO.

2. Ogni commissione è composta di n. 5 Consiglieri Comunali.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

10. Le variazioni numeriche delle summenzionate commissioni comportano la decadenza dei rispettivi presidenti, che saranno rieletti dal nuovo organo costituito.

L'articolo 58 del Regolamento dei Lavori Consiliari è modificato nel seguente modo:

- Il comma 7 è sostituito dal seguente: " ***Le Commissioni Consiliari permanenti devono rappresentare, con criterio proporzionale, il rapporto numerico esistente tra la maggioranza e la minoranza consiliare".***

- Il comma 10 è sostituito dal seguente: "***Nel Caso in cui le Commissioni Consiliari permanenti non rappresentino più il rapporto numerico di cui al comma 7, possono essere dichiarate decadute con la deliberazione proposta ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale".***

- Dopo il comma 10 è inserito il seguente: "***Ad avvenuta approvazione ed esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, le Commissioni Consiliari permanenti saranno ricostituite con le stesse modalità previste dai commi 2,3,4,5 e 6 del presente articolo".-***

ART. 59
NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione, nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

ART. 60
INSEDIAMENTO

1.La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2.La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3.L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i più anziani di età.
4.Un consigliere può fare parte di più commissioni.

ART. 61
CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 62
FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti. Le decisioni della Commissione non sono vincolanti per l'organo deliberante chiamato a decidere nell'ambito della propria competenza.

ART. 63
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 64
SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

I. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

COMUNE MIRABELLA IMBACCARI

ART. 65
ASSEGNAZIONE AFFARI

Il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni, secondo la competenza per materia, le singole proposte, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.
Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente può fissare un termine più breve e comunque non inferiore a giorni dieci dalla trasmissione della richiesta.
Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento verrà adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 66
INDAGINI CONOSCITIVE

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 67
COMMISSIONI SPECIALI O D'INCHIESTA

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 20 dello Statuto, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o d'inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento delle stesse sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ma vengono automaticamente sciolte esaurito il loro compito.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 68
SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 69
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo giorni quindici dalla data di pubblicazione